

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 230 del 5 SET. 2019

Oggetto: attività socialmente utili – D.Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81, utilizzazione di n. 6 soggetti mediante trasferimento – articoli 1, 3, 5 e 6..

L'anno duemiladiciannove il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,50 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giòrgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giòrgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 42100 del 30.09.2019, dell'11° Settore, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello steso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente, per le ragioni riportate nella stessa proposta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 6 SET, 2019 al 21 SET, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE

Prot. N. 4260 DEL

30 AGO. 2019

OGGETTO: Attività socialmente utili -- Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, utilizzazione di n.6 soggetti mediante trasferimento – articoli 1,3,5 e 6.

Il Responsabile XI Settore

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000,, n.81 recante “Integrazione e modifica della disciplina dei lavoratori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall’art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144”;

VISTO il comma 1, articolo 1, del citato decreto che stabilisce che i soggetti di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, denominati dalla nuova disciplina enti utilizzatori, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all’art.2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all’art.5, comma 3 ovvero possono ricorrere all’utilizzo dei predetti soggetti, anche per attività diverse, da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell’elenco delle attività di cui all’art.3 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81;

VISTA la circolare dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione 16 maggio 2000, n.12, con la quale vengono impartite le prime direttive in merito all’attuazione delle nuove disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n.81/2000;

VISTA la legge regionale 26 novembre 2000, n.24, recante disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, la quale, nel recepire le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili, individua i soggetti destinatari della cosiddetta “disciplina transitoria”:

- a. confermando l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, nell’art.9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4 e nell’art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81;
- b. estendendo ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’rt.11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l’occupazione, l’applicazione delle disposizioni statali così come integrate dal superiore punto a);

VISTO l’art.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n°388, che eleva da 6 a 8 mesi il secondo periodo di utilizzazione e, pertanto, il termine di scadenza del 30 aprile 2001, viene differito al 30 giugno 2001;

VISTA la circolazione assessoriale n.8/2001 AG-I del 8 maggio 2001 che prevede la possibilità di proseguire le attività socialmente utili in corso adottando un nuovo provvedimento, con efficacia dall'1 maggio 2001;

VISTA la convenzione stipulata in data 7 febbraio 2001 tra la Regione Siciliana ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.78 della legge 23 dicembre 2000, che – nel prevedere specifici programmi di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili (che per il primo anno non potrà essere inferiore al 30% della platea dei destinatari) – consente di utilizzare in attività socialmente utili i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2001;

VISTO l'art.61 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n.21, che acconsente la prosecuzione delle attività socialmente utili dei lavoratori rientranti nella c.d. "disciplina transitoria" di cui alla Legge Regionale n.24/2000;

VISTA la circolare assessoriale n.7/AG del 30 dicembre 2010 che acconsente la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31.12.2011;

CONSIDERATO che questo Ente, sulla scorta delle esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti istituzionali, ha ravvisato la necessità di dare corso all'utilizzazione per la suddetta finalità di soggetti prioritari di cui alla L.R. 24/2000 e successive integrazioni e modificazioni, già impegnati in attività socialmente utili presso Parrocchia S.Anna rientranti nel cosiddetto "regime transitorio", così come definito dall'art.4 della legge regionale n.26 novembre 2000 n.24;

CONSIDERATO che per il suddetto fine questo Ente, a seguito di apposite verifiche espletate nell'ambito delle attività di lavori socialmente utili, ha individuato soggetti che, in relazione alla tipologia di attività cui si intende dare corso, sono in possesso del necessario titolo di studio nonché della necessaria esperienza professionale maturata in costanza di utilizzazione in attività di lavori socialmente utili, in atto, gestiti dalla Parrocchia S.Anna;

ACQUISITA la necessaria disponibilità dei sotto elencati lavoratori, giusta nota prot. n. 14993 del 21.03.2019 allegata alla presente, già utilizzati in attività socialmente utili rivolti ai lavoratori ex LLRR 85/95 e 24/96, ad essere trasferiti presso questo Ente;

VISTO il Nulla Osta concesso dal Sac. Antonio Stefano Modica in qualità di Parroco e legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia "S.Anna", allegata alla presente;

CONSIDERATO che è stata predisposta apposita convenzione da sottoscrivere tra questo Ente e la Parrocchia di S.Anna, allegata alla presente Deliberazione;

RICHIAMATA integralmente la convenzione anzidetta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che le attività in cui impegnare i soggetti interessati sono quelle stabilite dal comma 1 dell'art.3 del citato decreto, ai fini della definizione dell'elenco generale e che, come previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, le Regioni e le Province, nell'ambito di propria competenza, possono integrare l'elenco generale delle attività, a livello regionale e provinciale, in rapporto alla finalizzazione dello sbocco occupazionale territoriale dei soggetti, mediante trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero finanziate da fondi strutturali europei ovvero oggetto di programmazione negoziata;

CONSIDERATO che la Regione, avvalendosi della facoltà di ampliare ulteriormente l'elenco generale delle attività socialmente utili, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, in armonia con le previsioni di cui all'art.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, ha disposto che le attività socialmente

utili possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali degli enti utilizzatori delle attività;

VISTE le procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione, di cui all'art.5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nonché la richiamata circolare assessoriale;

RAVVISATO di assumere l'impegno, avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, dell'art.1, di utilizzare i soggetti che hanno rassegnato la disponibilità ad essere trasferiti presso l'Ente in attività diverse da quelle espletate presso gli enti di provenienza, e comunque rientranti nelle previsioni di cui all'art.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3;

PRESO ATTO che l'Ente cedente, nella predetta convenzione ha assunto l'impegno di non continuare ad utilizzare i soggetti sopra elencati, interessati dal presente provvedimento, avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, art.1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e di trasferire gli stessi a questo Ente, che ne assume tutti gli obblighi e responsabilità come dalle convenzioni allegate e sottoscritte tra le parti, e facenti parte integrante del presente atto esecutivo da trasmettere nei termini previsti dall'art.5, comma 3 del decreto, alla Commissione regionale per l'impiego;

PRESO ATTO che i predetti lavoratori saranno utilizzati da questo Ente a decorrere dalla data di approvazione della Convenzione da parte della Commissione regionale per l'impiego e avrà durata temporale fino al 31.12.2011, giusta circolare assessoriale n.7/AG del 30.12.2010;

PRESO ATTO, che altresì che i lavoratori di cui alla Convenzione saranno utilizzati nelle attività socialmente utili con un impegno settimanale di 20 ore per non più di 8 ore giornaliere e che le prestazioni in parola saranno svolte dagli interessati presso la sede del Comune di Modica;

CONSIDERATO che, relativamente agli sbocchi occupazionali, questo ente si impegna ad adottare tutte le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente previsti dalla L.R. n.24 del 26 novembre 2000;

CONSIDERATO che verrà posta a carico dell'amministrazione regionale la quota di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, come disposto dalla L.R. n.24/2000;

PRESO ATTO che per gli oneri finanziari relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, si provvederà con fondi propri del bilancio dell'ente;

#### **PROPONE**

1. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra questo Ente e la Parrocchia di S.Anna, che nel presente atto si intende ripetuta e trascritta per farne parte integrante e sostanziale, dando corso all'utilizzazione dei lavoratori;
2. Di approvare l'utilizzazione dei soggetti compresi nella suddetta convenzione, in attività diverse da quelle oggetto dei progetti di lavori socialmente utili deliberati ed attuati dagli Enti cedenti e precisamente in attività di supporto ai compiti istituzionali di questo Ente.
3. Di dare atto che la località di svolgimento delle attività è la sede di questo Ente.
4. Di dare atto che i soggetti di cui alla predetta Convenzione saranno utilizzati nelle attività socialmente utili con un impegno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.

5. Di impegnare le somme necessarie, per l'intero periodo dello svolgimento delle prestazioni, per oneri assicurativi, a favore dei soggetti di cui all'elenco nominativo, Cap.9300 del bilancio di questo ente che presenta la necessità disponibilità.
6. Di assumere l'impegno, relativamente agli sbocchi occupazionali, facendo riserva di esplicitare lo stesso in sede di modifica del programma complessivo di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili adottato da questo ente ai sensi della legge regionale n.24/2000.
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore XI per l'adozione di tutti gli atti consequenziali ivi compresa la stipula della convenzione.
8. Di trasmettere, copia della delibera e degli allegati entro il termine previsto dall'art.5, comma 2 del decreto legislativo n.81/2000 alla Commissione regionale per l'impiego per la relativa approvazione.
9. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Responsabile P.O. XI Settore

Ing. Francesco Paolino



16883

21 MAR. 2019

Lavoratori A.S.U



AL SIG. SINDACO  
del COMUNE di MODICA

### Oggetto: Richiesta di mobilità tra enti.

I sottoscritti soggetti impegnati in attività socialmente utili (A.S.U) Legge 331/99

presso la parrocchia di Sant'Anna, via N. Sauro n. 4 Modica con la presente fanno

istanza per usufruire del regime di mobilità da tale ente al Comune di Modica, per continuare ad espletare analoga attività presso tale nuovo ente.

Al riguardo dichiarano, pertanto, la propria disponibilità al trasferimento ed al rispetto degli obblighi e delle norme vigenti in materia

Con Osservanza

1) Blandino Anna Maria nata a Modica il 21/06/1959 ed ivi residente in via Gerratana, 58 C.F. BLNNMR59H61F258C, animatrice sociale. *Anna Maria Blandino*

2) Guccione Maria nata a Modica il 08/01/1956 ed ivi residente in via Variantè s.s. 115,16 C.F. GCCMRA56A48F258P, ass. sociale. *Maria Guccione*

3) Lauretta Carmela nata a Modica il 05/02/1961 ed ivi residente in via Torre Rodosta, 3 C.F. LRTCML61B45F258D, diploma isef. *Carmela Lauretta*

4) Melilli Stefania nata a Modica il 27/05/1973 ed ivi residente in via S.A. Piedigrotta, 11 C.F. MLLSFN73E67F258H animatrice sociale. *Stefania Melilli*

5) Puccia Giuseppa nata a Modica il 25/07/1966 ed ivi residente in via Fontana, 263 C.F. PCCGPP66L65F258I, ass. all'infanzia. *Puccia Giuseppe*

6) Terranova Salvatrice nata a Modica il 03/02/1959 ed ivi residente in via Vanella 73,8 C.F. TRRSVT59B43F258X *Terranova Salvatrice, animatrice sociale.*

Modica.li 21-3-2019

PARROCCHIA "S.ANNA"
Oratorio "DON BOSCO"
Via Nazario Sauro n°4
Modica

Oggetto: Nulla Osta per mobilità tra Enti personale L.S.U. (~~ex~~ ASU)

Il sottoscritto Sac. Antonio Stefano Modica in qualità di Parroco e legale rappresentante pro-tempore della scrivente Parrocchia "S. Anna", corrente in Modica in Via Nazario Sauro n°4, C.F. N°81004460887, con riferimento all'istanza avanzata da alcuni dei lavoratori socialmente utili impiegati presso questo Ente fin dal 16/03/1998, i quali chiedono di poter fruire dell'istituto della mobilità da questo Ente al Comune di Modica, con la presente rilascia formale **NULLA OSTA** di questo Ente a tale richiesta di mobilità, formulata dai sottoelencati lavoratori:

- Blandino Anna Maria n.21/06/1959
- Guccione Maria n.08/01/1956
- Lauretta Carmela n.05/02/1961
- Melilli Stefania n.27/05/1973
- Puccia Giuseppa n.25/07/1966
- Terranova Salvatrice n.03/02/1959

e se ne demanda a tempi e modalità di attuazione da stabilirsi con apposita convenzione che sarà a tal fine stipulata tra questa Parrocchia ed il Comune di Modica.

Modica 03 luglio 2019



Il Parroco  
Sac. Antonio Stefano Modica

ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANNA

VIA NAZARIO SAURO N. 4

MODICA

Oggetto: Lavoratori ASU

Richiesta autorizzazione mobilità tra enti

I sottoscritti

- Blandino Anna nata a Modica il 21/06/1959
- Guccione Maria nata a Modica il 08/01/1956
- Laretta Carmela nata a Modica il 05/02/1951
- Melilli Stefania nata a Modica il 27/05/1973
- Puccia Giuseppa nata a Modica il 25/07/1966
- Terranova Salvatrice nata a Modica il 03/02/1959

Impegnate in attività socialmente utili (ASU) L. 331/99 presso Codesta Parrocchia di Sant'Anna;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 1, del D.lgs 81/2000 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del Dlgs 568/1997 e sm, denominati enti utilizzatori, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo la procedura di cui all'art. 5, comma 3, ovvero possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti, anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchè rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art. 3 del D.lgs 81/2000;

CHIEDONO

Il Nulla Osta a potere usufruire del regime di mobilità verso il Comune di modica



Con Osservanza

Modica 26/06/2019

*Giuseppa Blandino*

*Stefania Melilli*

*Maria Guccione*

*Puccia Giuseppa*

*Carmela Laretta*

*Terranova Salvatrice*

**CONVENZIONE**  
**PER IL TRASFERIMENTO DI LAVORATORI DA IMPEGNARE IN**  
**ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI**  
**AI SENSI DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 FEBBRAIO 2000,**  
**N.81**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Modica, nei  
locali \_\_\_\_\_

TRA

L'Ente Comune di Modica rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ in  
qualità \_\_\_\_\_

E

L'Ente Parrocchia di Sant'Anna rappresentata dal Sac. Antonio Stefano Modica in qualità legale  
rappresentante pro-tempore della Parrocchia di Sant'Anna

PREMESSO

Che l'art.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mentre da un lato, definisce la categoria degli enti utilizzatori, facendo espresso rinvio all'art.3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, dall'altro, consente agli stessi in quanto già promotori o gestori di attività progettuali di lavori socialmente utili – approvate ai sensi del decreto legislativo n.468/97 e prorogate ai sensi della legge n.144/99 – la prosecuzione delle attività socialmente utili, in corso alla data del 31 dicembre 1999, e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.1, comma2, del decreto legislativo n.468/97, finalizzate con le risorse del fondo nazionale per l'occupazione;

che la predetta norma, al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, oltre a consentire ai predetti enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:

- trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili ad altri enti, purchè ricompresi tra quelli di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle originarie, attraverso lo strumento convenzionale. In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui all'art.1, comma 2, gli oneri sono a carico dell'ente subentrante nell'utilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione;
- ovvero di impegnare i soggetti in attività diverse da quelle originariamente oggetto dei progetti, purchè rientranti tra quelle indicate nel successivo articolo 3 del decreto in parola.

che nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste dall'art.5, comma3, del decreto legislativo n.81/2000;

che nell'ambito della Regione Siciliana, nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e del mercato del lavoro, gli enti utilizzatori rimetteranno le deliberazioni inerenti il trasferimento di soggetti e di mutamento di attività alla Commissione regionale per l'impiego, che si avvarrà del supporto tecnico professionale del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro;

che la nota di indirizzo statale, rimessa con missiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l'impiego prot. n.187/SDGI/00 del 21 aprile 2000, e la determinazione della Commissione regionale per l'impiego, resa nella seduta del 10 maggio 2000, evidenzia, comunque, che i soggetti non rientranti nelle previsioni del decreto legislativo n.81/2000, come i soggetti prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e n.24/96, in quanto parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal predetto decreto legislativo in attesa degli interventi normativi regionali in materia;

*che la finanziamento dell'assegno si provvede con le risorse all'uopo destinate dal bilancio regionale ai sensi dell'art.12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, mentre gli oneri assicurativi e l'importo integrativo sono a carico dell'ente utilizzatore;*

che in data 20 dicembre 1999 è stata sottoscritta una convenzione ai sensi dell'art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, tra l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nell'individuare talune azione di politica attiva del lavoro volte alla stabilizzazione occupazionale e di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, destina dette azioni, e le relative risorse del fondo nazionale per l'occupazione:

- prioritariamente, ai soggetti utilizzati in lavori socialmente utili che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1988 o che hanno maturato la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144;
- ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nel regime transitorio, così come definito dall'art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, in quanto i predetti lavoratori sono stati utilizzati in progetti di lavori socialmente utili, parzialmente finalizzati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione ed approvati ai sensi dell'art.1 della legge 28 novembre 1996, n.608, e del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468;
- ai lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione salariale;
- ai disoccupati o inoccupati;
- ai soggetti in condizioni di svantaggio individuale e/o nei confronti del mercato del lavoro;

che le lavoratrici Blandino Anna Maria, Guccione Maria, Lauletta Carmela, Melilli Stefania, Puccia Giuseppa e Terranova Salvatrice utilizzate in attività socialmente utili presso l'Ente Parrocchia di Snt'Anna hanno rassegnato la disponibilità ad essere trasferite presso l'Ente Comune di Modica;

che l'Ente cedente Parrocchia di Sant'Anna intende assumere l'impegno a non continuare ad utilizzare il soggetto ed avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, articolo 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, di trasferire lo stesso presso l'Ente Comune di Modica che ne assume tutti gli obblighi e responsabilità, come dalla Convenzione, da trasmettere nei termini previsti dall'art.5, comma3, del decreto, alla Commissione regionale per l'impiego;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Le lavoratrici Sig.re Blandino Anna Maria, Guccione Maria, Lauletta Carmela, Melilli Stefania, Puccia Giuseppa e Terranova Salvatrice, impegnate in attività socialmente utili presso l'Ente Parrocchia di Sant'Anna, vengono trasferite presso l'Ente Comune di Modica, che si impegna ad utilizzare i predetti soggetti in attività socialmente utili. Le predette lavoratrici saranno impegnate a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
2. Le lavoratrici saranno utilizzate in attività uguali a quelle oggetto del progetto LSU originariamente deliberato e attuato, e precisamente in attività di supporto ai compiti istituzionali dell'Ente con il titolo di studio di avviamento all'originario progetto LSU.
3. L'Ente Comune di Modica si impegna ad attuare nei confronti delle lavoratrici una delle misure di fuoriuscita dal bacino dei LSU previste dalla Legge Regionale 26 novembre 2000, n.24.
4. L'Ente Comune di Modica si impegna, altresì, a coprire, per l'intero periodo dello svolgimento delle prestazioni, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi, a favore del soggetto da utilizzare.
5. La presente convenzione avrà efficacia a seguito dell'approvazione della Commissione regionale per l'impiego della Sicilia.

Letto, confermato e sottoscritto.


Le parti:

Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole**  
unitamente all'attestazione di assenza di conflitto di interesse

Modica, li 30/08/2019

**Il Responsabile del Settore**



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole /sfavorevole**

Modica, li

**Il Responsabile del Settore Finanziario**


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio .

Modica, li

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

La delibera infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto,.

**Visto**  
**L'Assessore al ramo**



**Il Responsabile proponente**



---

APPROVATA CON DELIBERA C.C. N 230 DEL 5/9/2019.

